



**Politecnico
di Torino**

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN MICROSCOPIO RAMAN
CONFOCALE CON ALTISSIMA SENSIBILITÀ E ALTISSIMA RISOLUZIONE SPAZIALE E SPETTRALE
CIG 9068555852 - CUP E15F20001740006 - CUI F00518460019202100110**

TRA

Il Dipartimento di Scienza Applicata e Tecnologia del Politecnico di Torino (nel seguito indicato per brevità come DISAT), C.F. n. 00518460019, operante attraverso il Direttore, Prof. Paolo Fino, nato a [REDACTED], domiciliato per il presente atto presso la sede dell’Ente in Torino, Corso Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino

E

Il sig. Diego Vitaglione, nato a [REDACTED], nella sua qualità e in veste di Amministratore unico e legale rappresentante della società Quantum Design S.r.l. con sede legale in Roma – Via F. Saporì 27, Partita IVA 10563320158, iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 818890 (di seguito denominato anche “Affidatario”) e congiuntamente denominate le “Parti”

PREMESSO CHE

- Per lo svolgimento delle attività di ricerca descritte nei WP2, WP3, e WP4 del progetto H2020-ERC “ANFIBIO – Amplification Free Identification of cancer and viral biomarkers via plasmonic nanoparticles and liquid BIOPsy” (Grant Agreement numero 865819 sottoscritto in data 29.05.2020) nel seguito per brevità ANFIBIO”, il Dipartimento di Scienza Applicata e Tecnologia (DISAT) ha richiesto l’acquisto di un microscopio Raman confocale con altissima sensibilità e altissima risoluzione spaziale e spettrale, che consenta il raggiungimento degli obiettivi di ricerca di cui al citato progetto;
- al fine di conoscere il mercato di riferimento, le soluzioni tecniche disponibili e gli operatori economici potenzialmente interessati alla fornitura in oggetto, è stata svolta un’indagine preliminare di mercato, ai sensi dell’art. 66 D.lgs. 50/2016, mediante avviso pubblicato in data 3 dicembre 2021 sulla GU dell’Unione Europea e sul profilo del committente all’indirizzo <https://www.swas.polito.it>;
- l’Avviso dettagliava le specifiche esigenze dell’Ateneo in relazione alle caratteristiche tecniche minime richieste per il raggiungimento dell’obiettivo di ricerca;



- in risposta all' Avviso, la società Quantum Design S.r.l., unico soggetto che ha manifestato interesse, ha dichiarato di essere in grado di offrire uno strumento idoneo al raggiungimento degli obiettivi di ricerca descritti nella relazione tecnica allegata all' Avviso esplorativo e rispondente alle specifiche tecniche descritte dall'Amministrazione;
- viste le risultanze della manifestazione di interesse, con Decreto del Direttore Generale n. 49/2022 del 19.01.2022 è stata autorizzata l'indizione di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 63, comma b) n. 3, D.lgs. 50/2016, poiché un'eventuale procedura aperta avrebbe dato un risultato scontato, esistendo un unico operatore economico in grado di aggiudicarsela;
- il valore complessivo dell'affidamento è pari a **€ 360.000,00** oltre IVA, di cui € 1.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. La spesa complessiva dell'appalto troverà copertura nel bilancio del Politecnico a valere sul seguente progetto aperto in contabilità con il codice: 54_RE121FL01---ANFIBIO-H2020 ERC - G.A. n. 865819-Fabris1UA;
- con comunicazione Prot. n. 3191/11.5 del 27.01.2022, Quantum Design è stato invitato a formulare, nel rispetto delle specifiche previste nell' Avviso, la propria migliore offerta;
- Il RUP ha valutato l'offerta congrua e in linea con le aspettative del Dipartimento di Scienza Applicata e Tecnologia del Politecnico di Torino, avviando quindi la fase di negoziazione i cui esiti sono stati dettagliati nella relazione del giorno 21.02.2022;
- con Decreto del Direttore Generale n. 302/2022 del 23.02.2022 è stata dichiarata l'aggiudicazione definitiva ed efficace della procedura in oggetto in favore della società Quantum Design S.r.l., che ha offerto la percentuale di ribasso del 1% da applicare al prezzo posto a base di gara soggetto a ribasso;
- la società aggiudicataria ha presentato, a mezzo di polizza fideiussoria n° 40010291016100, rilasciata dalla TUA Assicurazioni S.p.A., la cauzione definitiva, costituita ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per un importo di € 17.821,00, ridotta ai sensi dell'art. 93, c. 7, d.lgs.50/2016, e la polizza assicurativa n° 508A1690, acquisita agli atti del fascicolo;
- in vista della stipula del presente contratto sono state acquisite le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all'art. 80, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e di ordine speciale richiesti dalla disciplina di gara;



- è stata inoltre acquisita agli atti dell'Amministrazione la dichiarazione relativa all'Allegato XVII D.lgs. 81/2008 che, anche se non materialmente allegata al presente Atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- in merito all'antimafia di cui all'art. 84, comma 2, D.lgs. 159/2011, la richiesta di comunicazione è stata inoltrata attraverso la piattaforma della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) e risulta trascorso, senza che vi sia stata risposta da parte della Banca Dati Nazionale Antimafia, il termine previsto dall'art. 88, comma 4, D.lgs. 159/2011 per il rilascio della comunicazione stessa;
- il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva qualora venisse accertata la sussistenza di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67, D.lgs. 159/2011;
- Quantum Design ha dichiarato che quanto risulta dal presente Atto e dai relativi allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- ai fini della trasparenza, in data 07.03.2022 è stato inoltrato l'avviso volontario per la trasparenza ex ante al competente ufficio della comunità europea per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;
- il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopraggiunta disponibilità delle convenzioni di cui all'art. 26, comma 1, Legge 488/1999.

Tutto ciò premesso e ratificato con l'intesa che la narrativa che precede debba formare parte integrante e sostanziale del presente Atto, tra le Parti, nelle rispettive qualità, si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1

Definizioni

Nell'ambito del presente contratto si intende per:

“Contratto di appalto”: il presente atto comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, stipulato tra il Politecnico di Torino e la Società Quantum Design S.r.l.;

“Affidatario”: l'operatore economico cui è affidato il presente contratto;



“Amministrazione Committente” (di seguito anche denominato “Amministrazione”): il Politecnico di Torino, che ha indetto la procedura di gara per l'individuazione dell'operatore economico cui affidare il contratto di appalto;

“Specifiche tecniche”: l'insieme delle caratteristiche/disposizioni che definiscono le esigenze tecniche che l'Impresa Aggiudicataria deve soddisfare per lo svolgimento delle attività richieste dalla Stazione Appaltante;

“Offerta”: l'insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di carattere amministrativo, tecnico ed economico, che l'operatore economico Affidatario ha presentato ai fini dell'affidamento.

Le espressioni riportate negli Allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi allegati, tranne il caso in cui il contesto delle singole clausole del presente contratto disponga diversamente.

Articolo 2

Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Costituisce, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto l'Offerta Economica (**All. 2**) dell'Affidatario e il DUVRI (**All. 3**).

Articolo 3

Norme regolatrici e disciplina applicabile

L'assunzione dell'appalto di cui al presente contratto da parte dell'Affidatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici. In particolare, il presente contratto è regolato:

- dal contenuto del contratto e dei suoi allegati;
- dalle disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- dalle norme in materia di Contabilità di Stato;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

L'Affidatario, all'atto della firma del contratto, accetta specificatamente per iscritto, tutte le clausole contenute nelle suddette disposizioni di legge. Inoltre, tale assunzione implica la



**Politecnico
di Torino**

perfetta conoscenza di tutte le condizioni locali, ed in generale di tutte le circostanze, di tipo generale e particolare, che possano aver influito sul giudizio dell'Affidatario circa la convenienza di assumere l'appalto, anche in relazione alle prestazioni da rendere ed ai prezzi offerti. L'assunzione dell'appalto implica il pieno rispetto degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza.

Articolo 4

Oggetto della fornitura e importo contrattuale

Il presente Contratto ha per oggetto la fornitura di un Microscopio Raman confocale con altissima sensibilità e altissima risoluzione spaziale e spettrale, avente le caratteristiche tecniche riportate nell'Allegato Tecnico all'Avviso pubblico esplorativo, che qui si intendono integralmente richiamate.

Nella fornitura oggetto del presente affidamento sono compresi la consegna, l'installazione, la configurazione, il training, la garanzia di legge su tutte le componenti hardware e software per la durata di 24 mesi decorrenti dalla data di installazione ed ogni altro onere non specificatamente indicato, ma necessario per l'esecuzione a regola d'arte e la messa in funzione del sistema.

In particolare, il training comprende la formazione, per la durata di 3 (tre) giorni, di almeno n. 3 (tre) operatori selezionati dal Politecnico di Torino. Il training comprenderà un'ulteriore formazione avanzata per la durata di 2 giorni e per 3 addetti, su richiesta della Stazione appaltante entro 12 mesi dalla data del training iniziale.

Il training deve avere ad oggetto l'uso del microscopio confocale Raman, del relativo software e le procedure di manutenzione ordinaria. La giornata di formazione dovrà essere erogata su richiesta della Stazione appaltante entro il periodo di 24 mesi dalla data del collaudo.

L'Affidatario si obbliga nei confronti del Politecnico di Torino a erogare la fornitura nel rispetto delle modalità e dei tempi descritti nel presente Atto e alle condizioni definite nell'Offerta tecnica, che anche se non materialmente allegata costituisce parte integrante e sostanziale del presente Atto.

La Fornitura è remunerata dal prezzo a corpo di Euro 355.410,00, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 1.000,00 e oltre IVA, determinato applicando il ribasso offerto del 1 % sull'importo posto a base di gara soggetto a ribasso, pari a Euro 359.000,00.



**Politecnico
di Torino**

Articolo 5

Luogo di esecuzione

Tutte le prestazioni oggetto del Contratto debbono essere eseguite nei locali individuati dal Politecnico di Torino, ubicati presso il Centro Interdipartimentale Polito Biomedlab (codice locale: TO_CIT07_065) Corso Castelfidardo, 30A, 10129 Torino.

Articolo 6

Tempi di consegna

La consegna della strumentazione, l'installazione e la configurazione dovranno essere completati entro 20 settimane naturali e consecutive decorrenti dalla stipula contrattuale o, nel caso di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, dalla data del verbale di avvio anticipato.

Tutti gli oneri connessi alla consegna sono a carico dell'Affidatario.

Articolo 7

Condizioni di esecuzione e limitazione di responsabilità

Sono a carico dell'Affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri (compresi quelli doganali, le commissioni bancarie o altra spesa inerente al trasferimento del corrispettivo contrattuale), i rischi e le spese relative alla fornitura, comprensivi di eventuali spese di trasporto, viaggio, trasferta per il personale addetto all'esecuzione contrattuale, nonché ogni attività che si renda necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste dal presente Atto.

L'Affidatario deve garantire l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle normative vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto.

L'Affidatario è obbligato a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere disposte dal Politecnico di Torino.

L'Affidatario si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione al Politecnico di Torino di ogni circostanza influente sull'esecuzione della fornitura.

La fornitura e le prestazioni dei servizi accessori ad essa connessi devono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga per iscritto, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nell'Allegato Tecnico all'Avviso pubblico esplorativo.



Articolo 8

Oneri ed obblighi a carico dell'Affidatario

L'Affidatario è tenuto ad assumere gli obblighi previsti dalla disciplina di gara, cui si rinvia.

In particolare, l'Affidatario è tenuto:

- ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e sanzionati dall'art. 6 della medesima legge e ss.mm.ii.;
- a rispettare gli obblighi di riservatezza.

Nell'esercizio delle attività inerenti l'oggetto del presente contratto, l'Affidatario si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento del Politecnico di Torino". La violazione di detti obblighi costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale.

Articolo 9

Subappalto

Non avendo l'Affidatario indicato nell'istanza di partecipazione la volontà di subappaltare, né precisato le parti delle prestazioni oggetto del subappalto, in conformità a quanto disposto dall'art. 105, comma 4 del D. Lgs. 50/2016, non è ammesso il ricorso al subappalto.

Articolo 9

Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

Con la stipula del presente contratto ed a garanzia degli obblighi assunti con lo stesso, l'Affidatario ha costituito in favore del Politecnico di Torino la cauzione definitiva citata in premessa, mediante polizza fideiussoria n° 40010291016100, conservata agli atti dell'Amministrazione, di importo pari a € 17.821,00, ridotta ai sensi degli art. 93, comma 7, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., emessa dalla TUA Assicurazioni S.p.A.

La cauzione è vincolata per tutta la durata del presente contratto.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Affidatario dovrà provvedere al reintegro fino a concorrenza del suo ammontare entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte del Politecnico di Torino.

Articolo 10

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa



L'Affidatario è responsabile per i danni che possono capitare a persone e cose, durante l'esecuzione dell'appalto. A tal fine, ha prestato la polizza assicurativa richiamata in premessa.

Articolo 11

Diffida ad adempiere e risoluzione del contratto

Nel caso di difformità delle prestazioni oggetto del contratto rispetto a quanto richiesto, la Stazione Appaltante ha la facoltà di rifiutare la prestazione e di intimare di adempiere alle prestazioni pattuite nei termini e nelle modalità indicate all'articolo 108, comma 4 del Codice. Scaduto il termine assegnato la S.A. risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di inadempienze gravi o ripetute, tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la Stazione Appaltante si riserva di procedere secondo quanto disposto all'articolo 108, comma 3 del Codice.

In ogni caso, il Politecnico non corrisponderà alcun compenso per le prestazioni non eseguite o non eseguite esattamente.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

La risoluzione comporta altresì il risarcimento da parte dell'Aggiudicatario dei maggiori danni subiti dal Politecnico.

Il Politecnico comunicherà all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici le violazioni contrattuali riscontrate all'I.A. in fase di esecuzione del contratto, di cui sia prevista la segnalazione dalla Determinazione del Consiglio dell'Autorità n. 1 del 10/01/2008.

Articolo 12

Clausola risolutiva espressa

Il contratto di appalto è risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- b) situazione di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore;
- c) manifesta incapacità nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, violazione delle prescrizioni minime previste nel presente Atto e nell'offerta presentata in fase di gara;



- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza del lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché ai contratti collettivi di lavoro;
- e) subappalto non autorizzato della prestazione;
- f) cessione totale o parziale del contratto;
- g) quando l'ammontare delle penali applicate nei confronti dell'Affidatario superi il 10% dell'importo contrattuale;
- h) mancata reintegrazione della cauzione definitiva nel termine indicato dal Politecnico;
- i) ingiustificata interruzione o sospensione del servizio/fornitura per decisione unilaterale dell'Appaltatore;
- j) DURC irregolare per due volte consecutive durante il periodo dell'esecuzione contrattuale;
- k) violazione degli obblighi di tutela dei dati e riservatezza, di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali;
- l) qualora l'Appaltatore risulti destinatario di provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze previsti dalla normativa antimafia, ovvero di pendenze di procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero di condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- m) qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa;
- n) In tutti i casi in cui, in violazione di quanto prescritto dall'art. 3 della legge 136/2010 e dall'art. 7, c. 1, lett. a del D. L. 187/2010, le transazioni finanziarie relative al contratto siano state effettuate senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- o) in caso di gravi ed accertate violazioni del Codice di Comportamento del Politecnico di Torino;
- p) in caso di mancata tempestiva stipulazione del contratto e in caso di tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso, qualora imputabili all'operatore economico;



**Politecnico
di Torino**

q) in tutti gli altri casi previsti dalla disciplina di gara, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.

Resta salva ed impregiudicata la possibilità per il Politecnico di Torino di procedere alla risoluzione del contratto, anche al di fuori delle ipotesi qui previste, in caso di gravi ed oggettive inadempienze da parte del Fornitore, oltre che nei casi espressamente previsti dall'art. 108 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ove compatibili.

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4 – ter, del D.lgs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Stazione appaltante procederà ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Ove si proceda alla risoluzione del contratto per fatto imputabile all'Affidatario, sarà riconosciuto a quest'ultimo unicamente l'ammontare relativo alla parte della fornitura eseguita in modo completo ed accettata dall'Amministrazione, decurtato delle penali applicabili e degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, determinati anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altro operatore economico la fornitura ove non sia stato possibile procedere all'affidamento ai sensi dell'articolo 110, c.1.

L'Affidatario dovrà in ogni caso risarcire il Politecnico di Torino per qualsiasi danno diretto o indiretto che possa comunque derivare dal suo inadempimento.

Articolo 13

Risoluzione del contratto per sopravvenienza di Convenzioni Consip e/o SCR Piemonte

In base a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 1, comma 3 del D.L. 95/2012, come convertito dalla legge 135/2012, e dell'art. 1, comma 450 della legge 296/2006, il Politecnico di Torino procederà alla risoluzione del contratto, qualora, nel corso dell'esecuzione, il servizio oggetto di affidamento si renda disponibile nell'ambito di una convenzione stipulata da Consip, ai sensi dell'art. 26 della legge 488/1999, ovvero dalla centrale di committenza regionale, ai sensi dell'art. 1 comma 455 della legge 296/2006.

Articolo 14

Esecuzione in danno



Nel caso di inadempienze gravi o ripetute o in caso - eccettuati i casi di forza maggiore - di omissione ovvero di sospensione anche parziale, da parte dell'Affidatario, dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Politecnico, dandone opportuna comunicazione, potrà avvalersi di soggetto terzo in danno e spese dell'Affidatario, oltre ad applicare le previste penali.

Articolo 15

Disdetta del Contratto da parte dell'Impresa

Qualora l'Affidatario intenda disdire il contratto prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, la Stazione Appaltante si riserva di trattenere senz'altro, a titolo di penale, il deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del/i servizio/i ad altra impresa a titolo di risarcimento danni.

In questo caso nulla è dovuto all'Affidatario per gli eventuali investimenti messi in atto per l'attivazione del contratto.

Articolo 16

Divieto di cessione del contratto e dei crediti

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'articolo 106, c.13, D.lgs. 50/2016.

Articolo 17

Recesso del Politecnico di Torino

Il Politecnico può recedere dal contratto in qualunque tempo secondo quanto previsto all'art. 109 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., cui si rinvia.

Articolo 18

Prezzi e modalità di fatturazione

Il Responsabile Unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dell'esecuzione, se nominato, ed emette il certificato di verifica di conformità se accerta che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di affidamento.

All'esito positivo della verifica di conformità, e comunque non oltre i termini previsti dall'art.4, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'emissione del certificato di verifica di conformità, il Responsabile Unico del Procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'affidatario.



Nel caso di difformità della fornitura o parti di essa alle specifiche tecniche minime contrattuali o a quelle offerte o derivanti dalle pattuizioni concordate in sede di affidamento, il Politecnico potrà richiedere all'affidatario – che dovrà assumerne i relativi oneri - di eliminare entro il termine massimo di 8 giorni - le difformità e/o i vizi riscontrati, fatto salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'affidatario e la risoluzione del contratto qualora la fornitura fosse del tutto inadatta alla sua destinazione.

Il controllo dell'esecuzione del contratto si concluderà entro 15 giorni dall'installazione dello strumento e sarà finalizzata a verificare:

- la piena rispondenza delle apparecchiature consegnate rispetto a quelle proposte dall'affidatario in fase di offerta;
- la piena funzionalità delle apparecchiature, sulla scorta di tutte le prove funzionali e diagnostiche stabilite per ciascun tipo di apparecchiatura nei manuali della società.

Le operazioni di controllo saranno effettuate in contraddittorio con gli incaricati dell'Affidatario, cui verrà comunicata la data fissata per il collaudo con anticipo di almeno 7 gg. In caso di assenza dell'incaricato dell'Affidatario, il Direttore dell'Esecuzione fisserà una nuova data per il collaudo, che sarà svolto entro 3 giorni dalla prima data, anche in assenza dell'incaricato dell'Affidatario. Il Responsabile unico del procedimento provvederà a redigere il certificato di verifica di conformità.

Eventuali spese relative alla verifica dell'esecuzione sono in ogni caso a carico dell'aggiudicatario.

Nel caso in cui la fornitura, ovvero parti di essa, non superi le prove funzionali e diagnostiche, verranno concessi non oltre 20 gg. all'aggiudicatario per effettuare – a proprie spese - le modifiche/correzioni necessarie.

Qualora la fornitura non superi, in tutto o in parte, la nuova verifica, la Stazione Appaltante potrà esercitare la facoltà di:

- richiedere all'Affidatario un'ulteriore sostituzione delle apparecchiature, con spese e qualsiasi onere correlato alla sostituzione a carico dell'affidatario e ripetere un'ulteriore verifica;
- risolvere il contratto per tutta o per la parte di fornitura che non ha superato le verifiche di esecuzione, e porre a disposizione dell'affidatario le apparecchiature che non hanno superato le prove per effettuarne il ritiro, a propria cura e spese, entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento di risoluzione. In caso



**Politecnico
di Torino**

di risoluzione del contratto la stazione appaltante potrà affidare la fornitura al concorrente secondo classificato nella procedura di selezione e addebitare l'incremento di spesa all'Affidatario inadempiente.

Qualora, invece, le operazioni di verifica pongano in evidenza solo guasti ed inconvenienti che possono essere eliminati, a giudizio del Direttore dell'esecuzione, l'Affidatario assume l'obbligo di:

- eliminare guasti ed inconvenienti in brevissimo termine e comunque non oltre 15 giorni dalla data del certificato di conformità;
- richiedere una nuova verifica, non appena eliminati i guasti e gli inconvenienti.

Nei prezzi espressi dall'Affidatario e nei corrispettivi corrisposti allo stesso s'intendono interamente compensati tutti gli oneri previsti per la mano d'opera occorrente, tutto quanto occorre per il funzionamento dei mezzi, le imposte di ogni genere nessuna esclusa, le spese generali, l'utile dell'impresa e quant'altro possa occorrere per eseguire le prestazioni in maniera compiuta e a perfetta regola d'arte.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 113 bis, comma 3, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'Affidatario provvederà all'emissione della fattura a seguito della trasmissione da parte del Responsabile Unico del Procedimento del certificato di pagamento conseguente alla positiva verifica di conformità della fornitura.

In base al combinato disposto dell'art. 1, comma 209 della L. 244/2007, dell'art. 6, comma 3 del Decreto MEF 55/2013 e dell'art. 25, comma 1 del D.L. 66/2014, la fatturazione nei confronti del Politecnico di Torino deve essere effettuata esclusivamente in formato elettronico, secondo le modalità previste dal Sistema di Interscambio appositamente realizzato dall'Agenzia delle Entrate e da SOGEI: tutte le informazioni necessarie per operare secondo le predette modalità sono disponibili all'indirizzo internet www.fatturapa.gov.it.

Il Codice Identificativo Univoco dell'Ufficio attribuito al DISAT del Politecnico di Torino, indispensabile per la trasmissione delle fatture elettroniche attraverso il predetto Sistema di Interscambio, è il seguente: **8CRF90**.

Con riferimento al regime IVA, si precisa che il Politecnico di Torino rientra nel campo di applicazione del Decreto del Ministero dell'Economia 23.01.2015: le fatture di cui al presente paragrafo dovranno pertanto essere emesse in regime di scissione dei pagamenti (cd. Split Payment) e recare la relativa annotazione. Nel caso di specie, tenuto conto che l'acquisto rientra nelle attività di ricerca del progetto ANFIBIO finanziato dalla Commissione Europea,



l'operazione non è imponibile IVA al 100% ai sensi dell'art. 72, comma 1, lett. c del DPR 633/1972 (testo modificato dalla Legge del 15/12/2011 n. 217 Articolo 8).

Il pagamento delle fatture sarà effettuato mediante bonifico bancario a 30 giorni data ricevimento fattura, fatte salve le tempistiche necessarie per le verifiche di regolarità contributiva e fiscale previste dalla vigente normativa.

In caso di riscontrata inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applica l'art. 30, c. 5, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto saranno registrati sul conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alla presente commessa pubblica. I relativi pagamenti saranno effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Articolo 19

Inadempienze e penali

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Affidatario, il Responsabile Unico del procedimento assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 15 (quindici) giorni, entro i quali l'Affidatario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Affidatario, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante può risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Ove si verificano inadempienze dell'Impresa Affidataria nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno applicate dalla Stazione Appaltante penali, in relazione alla gravità delle stesse. La penali sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza.

Fatti salvi i casi di forza maggiore imprevedibili od eccezionali non imputabili all'Affidatario, la Stazione Appaltante potrà applicare una penale:

- per ritardata consegna della fornitura: penale in ragione dell'uno (1) per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo;
- per ritardato completamento dell'attività di installazione e configurazione: penale in ragione dell'uno (1) per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo;
- per ritardata erogazione del training di formazione: penale in ragione di dell'uno (1) per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo;
- nel caso in cui il sistema, ovvero parti di esso, non fosse rispondente alle specifiche minime e/o premiali offerte in sede di gara o non superi le prove funzionali e diagnostiche,



**Politecnico
di Torino**

sarà applicata una penale per il ritardo nel completamento delle eventuali modifiche/correzioni necessarie a rendere lo strumento rispondente alle specifiche richieste, in ragione dello 0,5 per mille dell'importo contrattuale ogni giorno in più rispetto ai 20 gg. concessi.

Per l'applicazione delle penali si procederà alla contestazione all'Affidatario, a mezzo PEC o altro strumento analogo, alla contestazione del relativo inadempimento contrattuale da parte del Responsabile del Procedimento. Entro il limite di 3 (tre) giorni successivi a detta comunicazione, l'Affidatario potrà presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, il Politecnico, nel caso non abbia ricevuto alcuna giustificazione, oppure, se ricevuta non la ritenga fondata, procederà discrezionalmente all'applicazione delle penali e, in ogni caso, all'adozione di ogni determinazione ritenuta opportuna.

Le penali saranno applicate mediante ritenuta sul primo pagamento utile al verificarsi della contestazione, previa emissione di nota di credito da parte dell'Affidatario o, in alternativa, mediante prelievo a valere sulla cauzione definitiva. Il pagamento delle penali non pregiudica il diritto del Politecnico d'ottenere la prestazione. È salvo in tutti i casi il diritto del Politecnico di chiedere il risarcimento del maggior danno, nonché la risoluzione del contratto, impregiudicati gli altri rimedi contrattualmente previsti.

Articolo 20

Anticipazione

È ammessa l'anticipazione del prezzo, previa costituzione da parte dell'affidatario di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale, ai sensi dell'art. 35 co. 18 D.lgs. 50/2016.

Articolo 21

Norme in materia di sicurezza

In attuazione degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del presente contratto, il Politecnico di Torino e l'Affidatario, ciascuno per le parti di propria competenza, dichiarano di essere in regola con gli adempimenti di cui al D.lgs. 81/2008.

Articolo 22

Referente dell'Affidatario

Il Referente responsabile della fornitura, cui è affidato il coordinamento delle attività oggetto del presente contratto e a cui competerà il ruolo di interlocutore con il Politecnico di Torino per ogni questione inerente l'esecuzione dello stesso contratto, è il sig. XXXXXXXXXX.



**Politecnico
di Torino**

Il Politecnico si rivolgerà direttamente al Referente per ogni informazione o problema che dovesse sorgere durante l'espletamento della fornitura. Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse all'attenzione del Referente e si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge. Quanto dichiarato e sottoscritto dal Referente, sarà considerato dal Politecnico come dichiarato e sottoscritto in nome e per conto dell'Affidatario.

Il Referente ha l'obbligo di reperibilità mediante telefono cellulare (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 18,00) e deve regolarmente aggiornare il Responsabile del Procedimento sullo svolgimento della fornitura.

Articolo 23

Trattamento dei dati personali

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR").

Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i "dati personali" forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente contratto verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse allo stesso.

Titolari, per quanto concerne il presente articolo, sono le Parti che impegnano a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali loro applicabili in base al presente Contratto, compresa l'adozione di misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità connesse alla presente scrittura.

Le Parti si impegnano alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra Parte.

I dati di contatto delle Parti ai fini del presente articolo sono i seguenti:

- per l'Ateneo il Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Torino, con sede in C.so Duca degli Abruzzi, n. 24, 10129 Torino, nella persona del Rettore. I dati di contatto del Titolare sono PEC: politecnicoditorino@pec.polito.it, per informazioni e chiarimenti: privacy@polito.it. Il responsabile della protezione dei dati del Politecnico è contattabile a: dpo@polito.it;



**Politecnico
di Torino**

- per l'Affidatario il Titolare del trattamento dei dati è Quantum Design S.r.l. con sede legale in Roma – Via F. Saporì 27, nella persona del sig. Diego Vitaglione. I dati di contatto del Titolare sono PEC: qd@pecimprese.it, per informazioni e chiarimenti: italy@qd-europe.com.

Articolo 26

Foro competente

Per tutte le controversie relative alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto che non dovessero risolversi in via bonaria è competente esclusivamente il Foro di Torino, salva la giurisdizione del Giudice Amministrativo.

Le parti si impegnano ad esperire ogni iniziativa utile per addivenire ad un'equa e ragionevole composizione dell'eventuale vertenza, prima di adire le vie legali.

Articolo 27

Clausola finale

Il presente Atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente, nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.

Articolo 28

Spese contrattuali, imposte e tasse

Sono a carico dell'Affidatario tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'IVA.

Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette al pagamento dell'IVA.

Il presente contratto, debitamente sottoscritto, è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5, comma 2, e 39 del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta di bollo è assolta sulla base dell'art. 15 D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642.

Nelle more della definizione delle modalità di assolvimento dell'imposta di bollo per scritture e contratti elettronici, sottoscritti digitalmente, non soggetti a registrazione in termine fisso, ma solo in caso d'uso, l'imposta di bollo del presente contratto verrà assolta in modalità



**Politecnico
di Torino**

virtuale sulla base dell'autorizzazione n.5 del 2012 rilasciata dall'AdE Ufficio Territoriale di Torino 1 dall'1 gennaio 2013, protocollo n 167908/2012.

Il presente contratto è stipulato in modalità elettronica.

Articolo 29

Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Atto si rimanda alle norme del Codice Civile e alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia.

Articolo 28

Documenti allegati

É materialmente allegato al presente Atto i seguenti documenti:

All. 1: Stralcio del Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Politecnico di Torino

All. 2: Offerta Economica dell'Affidatario

All. 3: DUVRI

Per il Politecnico di Torino

Il Direttore del Dipartimento di Scienza Applicata e Tecnologia

Prof. Paolo Fino

Per l'Affidatario

L'Amministratore Unico e Legale Rappresentante

Sig. Diego Vitaglione

Allegati

...OMISSIS...